



# Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento Energia  
Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO  
PER IL RIGASSIFICATORE DI PIOMBINO  
ART. 5 – D.L. N. 50/2022  
D.P.C.M. 8 GIUGNO 2022**  
[commissariostraordinariorigassificatore@postacert.tos  
cana.it](mailto:commissariostraordinariorigassificatore@postacert.toscana.it)

**e per conoscenza:**

**AL CONSIGLIERE ROBERTO CERRETO  
CAPO DI GABINETTO**  
[segreteria.capogab@mite.gov.it](mailto:segreteria.capogab@mite.gov.it)  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

**AL DIPARTIMENTO ENERGIA**  
[DiE@mite.gov.it](mailto:DiE@mite.gov.it)

**ALLA DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI  
AMBIENTALI**  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Oggetto:** Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 5 del D.L. 50/2022 relativamente all'opera denominata FSRU Piombino e collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti in Comune di Piombino (LI). Proponente: SNAM FSRU Italia. Indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona.

Si fa riferimento alla nota del 20 luglio 2022 con cui codesto Commissario straordinario di Governo per il rigassificatore di Piombino ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un Terminale di Rigassificazione nel porto di Piombino (LI).

Al riguardo, nell'ambito di tale nota, tra le altre cose, è stato chiesto puntualmente al “*al MITE - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - ordinariamente competente per il rilascio del titolo autorizzativo ex art 46 legge 222/2007- se l'istanza in oggetto sia procedibile anche in carenza di AIA*”.

Le autorizzazioni uniche previste dalle diverse normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di infrastrutture energetiche prevedono tutte di raccogliere in un unico modulo procedimentale i molteplici assensi necessari alla realizzazione delle opere, ciò ai fini dell'efficienza e della celerità del procedimento autorizzativo, nonché ai fini della certezza dell'investimento e della pianificazione energetica.

Tali norme, come nel caso in questione, si riferiscono genericamente “*alla costruzione e all'esercizio*” degli impianti in quanto la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale per le nuove installazioni



è stata introdotta nell'ordinamento italiano solo con il D.Lgs. n. 59/2005, il cosiddetto decreto "IPPC" (successivamente abrogato e accorpato nel Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.). A seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione è risultato necessario coordinare le autorizzazioni uniche con l'introduzione di una autonoma autorizzazione all'esercizio.

Al riguardo, si segnala la Sentenza n. 4333/2008 della Sez. VI del Consiglio di Stato che è intervenuta, ad esempio, definendo i rapporti tra autorizzazione unica *ex lege* n. 55/2002 (attinente agli impianti termoelettrici di competenza statale) e l'AIA e chiarendo l'inesistenza di alcun nesso di presupposizione - consequenzialità del secondo provvedimento rispetto al primo, con la possibilità, quindi, di rimandare a un momento successivo l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Infatti, come già rappresentato nel corso delle riunioni di confronto attinenti all'organizzazione operativa del procedimento in parola, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è condizione imprescindibile per la messa in esercizio dell'impianto, momento indubbiamente successivo a quello di approvazione del progetto e realizzazione dell'impianto.

Tale modalità procedimentale è supportata da considerazioni riguardanti la tipologia di atto autorizzativo ordinariamente istruito da questa Direzione generale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, per l'installazione di un Terminale di rigassificazione.

Si tratta infatti di una autorizzazione unica che, acquisiti i pareri di tutti i soggetti coinvolti, approva l'ubicazione dell'impianto e la relativa fattibilità tecnica e concede l'autorizzazione a costruire e esercire questo tipo di infrastruttura. L'autorizzazione rilasciata per l'installazione dell'impianto non si reitera nel corso del tempo, a differenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con l'AIA, che segue la vita dell'impianto, prevedendo aggiornamenti periodici, a seconda delle diverse necessità connesse all'esercizio dell'infrastruttura.

In considerazione di ciò, tenuto conto delle novità connesse all'introduzione dell'AIA quale autonomo provvedimento disciplinante l'esercizio di un impianto, considerato che l'autorizzazione unica riguarda l'assenso a installare una determinata infrastruttura energetica, ferme restando le modalità di esercizio che verranno disciplinate da autonomo provvedimento, questa Direzione generale ritiene che nulla osti a ritenere il procedimento di AIA del Terminale FSRU Piombino separato dal procedimento attivato per il rilascio dell'installazione del Terminale medesimo, sempreché il provvedimento di AIA sia in vigore all'atto della messa in esercizio dell'impianto.

Pertanto, come concordato, la società proponente provvederà parallelamente e in maniera autonoma ad attivare presso i competenti uffici del MiTE il procedimento per il rilascio dell'AIA, affinché tale autorizzazione possa essere rilasciata in tempo utile per la messa in funzione dell'impianto.

Il Direttore generale  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)